



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

PROT. N. 9443

DEL 03 MAR 2018

Ministero Economia e Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Mail: pattostab@meg.gov.it
Pec: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

E. p.c.

Segretario Comunale

Sindaco

Presidente del Consiglio

Presidente Collegio dei Revisori
Dott. Giuseppe Pagano
Pec: pagano.giuseppe@cgn.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione Deliberazione Corte Conti 96/2018/PRSP – Richiesta riapertura procedura trasmissione Patto di Stabilità 2015.

La Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, con deliberazione n. 96/2018/PRSP, ha accertato che il Comune di Altavilla Milicia **non ha** rispettato il patto di Stabilità interno anno 2015.

Si trasmette la deliberazione della Corte dei Conti Sezione di Controllo Sicilia n. 96/2018/PRSP.

Si **richiede** la riapertura della procedura di trasmissione del Patto di Stabilità anno 2015, al fine di inviare nuova certificazione .

Preso atto che la differenza tra il risultato netto e obiettivo annuale saldo finanziario è pari a -€ **87.000,00** e visti l'art. 31 comma 28 della legge 183 del 2011 e l'articolo 7, commi 2 del Decreto Legge n. 113 del 2016, il quale stabilisce che nel 2016, ai Comuni che non hanno rispettato il

Patto di Stabilità interno nell'anno 2015, la sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ferme restando le rimanenti sanzioni , si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo finanziario conseguito nello stesso anno , la sopraindicata sanzione è stata stimata in una riduzione dei trasferimenti anno 2019 pari ad € 26.100,00.

Si richiede conferma dell'importo della sanzione al fine di poter attuare le misure correttive richieste dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti Sezione Sicilia.

Si porgono distinti saluti

IL Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dott. Donatello Camarda





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI



0003992-30/04/2018-SC_SIC-R14-P

Al Sindaco del Comune di
ALTAVILLA MILICIA (PA)

Al Consiglio comunale per il tramite del suo Presidente
Comune di
ALTAVILLA MILICIA (PA)

All'Organo di revisione del Comune di
ALTAVILLA MILICIA (PA)

PEC: info@pec.altavillamilicia.eu

Al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato
ROMA

PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: **Adunanza 20 FEBBRAIO 2018.**
- **Trasmissione Deliberazione n. 36/2018/PRSP.**

Si trasmette, copia della deliberazione n. **36 /2018/PRSP** adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del **20 FEBBRAIO 2018.**

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
sicilia.controllo@cor-teconticert.it

Manuela Dagnino

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA





REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 20 febbraio 2018, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente
Francesco Albo - Consigliere - relatore
Giacchino Alessandro - Primo referendario

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

visto l'art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 143/2016/INPR del 12 luglio 2016 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2016/2018";

viste le note del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 22 novembre 2016 (prot. Cdc 10292) e 16 dicembre 2016 (prot. Cdc 11506), con le quali sono state inoltrate all'ente le suindicate deliberazioni, unitamente alle indicazioni operative per la compilazione dei relativi questionari;

vista la relazione di deferimento, redatta dal Magistrato all'esito dell'istruttoria, con nota prot. Cdc n. 70754566 del 2 febbraio 2018;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 85/2018/CONTR del 9 febbraio 2018 con la quale la Sezione del controllo, è stata convocata in adunanza pubblica del 20 febbraio 2018, per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con invito a depositare memorie entro i tre giorni liberi antecedenti l'adunanza;

vista la memoria del comune di Altavilla Milicia, a firma del sindaco, acquisita al prot. Cdc n. 1515 del 15 febbraio 2018;

udito il relatore, Cons. Francesco Albo;

uditi, in rappresentanza dell'ente, il sindaco dr. Giuseppe Virga, il segretario generale dott. ssa Mariagiovanna Micalizzi e il responsabile del servizio finanziario dr. Domenico Camarda.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in

particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.


Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

All'esito dell'istruttoria condotta sulla documentazione trasmessa dall'organo di revisione dell'ente e sui documenti contabili del comune di Altavilla Milicia, sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità, elencati in sede di deferimento:

A. Osservazioni relative al Rendiconto 2015

1. l'apparente rispetto del saldo obiettivo del patto di stabilità 2015, con un margine di 302 migliaia di euro. Dal predetto computo tuttavia non risulta valorizzato il Fondo Pluriennale Vincolato corrente di spesa, computando il quale emergerebbe un saldo negativo pari a -87.000 euro;
2. relativamente agli equilibri di bilancio: il saldo negativo della gestione di competenza pari a -231.350,43 euro;
3. dubbi sull'attendibilità del risultato di amministrazione al 31.12.2015 e sulla congruità di alcune poste contabili accantonate in particolare:

3

A circular stamp with a textured border and a handwritten signature in black ink to its right. The number '3' is printed above the signature.

a. Fondo crediti di dubbia esigibilità: il fondo costituisce il 62,8% dei residui derivanti dalle risorse ICI, TARES, TARI, proventi da CdS, proventi da acquedotto, concessioni edilizie, ma nonostante l'apparente elevato accantonamento, l' allegato al rendiconto non consente di verificare l'evoluzione nel quinquennio della riscossione dei residui e il reale *calcolo dello stesso*;

b. Fondo Pluriennale Vincolato: la non corretta quantificazione del fondo di parte corrente, dovuto alla mancata applicazione del principio contabile 5.2 b) relativamente ad alcune spesa per beni e servizi, come emerge dall'elenco degli impegni riaccertati (stipendio mensile giugno, concessione buono libri 2014-2015, trasporto studenti servizio assistenza igienico-personale per portatori di handicap gennaio maggio 2014 ricovero anziana presso casa famiglia (delibera del 16/12/2014), borse di studio 2014);

4. *relativamente alla gestione dei residui:*

a. l'elevato volume dei residui attivi provenienti dalla gestione residui e relativi ai titoli I e III rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III, superiore al 65%. I residui ammontano a 4.155.947,04 euro di cui 3.265.268,43 euro derivanti da entrate correnti, mentre 2.225.443,00 euro sono relativi ad esercizi antecedenti il 2012;

b. la bassa capacità di riscossione dei residui attivi derivanti dalle entrate proprie, solamente il 16,6% è stato riscosso nell'esercizio 2015;

5. *relativamente alle passività:*

a. il riconoscimento di debiti fuori bilancio per 95.734 euro e la presenza di debiti in attesa di riconoscimento al 31/12/2015 per 346.854,09 euro per i quali l'ente ha fatto ricorso alla stipula di accordi transattivi;

b. la presenza di un decreto ingiuntivo di 35.017 euro, per prestazione di servizi;

6. *relativamente agli organismi partecipati:* il mancato adempimento previsto dall'art.11, co.6, lett. j, del d.lgs. 118/2011 relativo alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati.

B) Osservazioni in ordine al rendiconto 2016

1. dubbi sull'attendibilità del risultato di amministrazione al 31.12.2016 e sulla congruità di alcune poste contabili accantonate, in particolare:

a. fondo crediti di dubbia esigibilità: il fondo costituisce il 47% dei residui e nonostante lo stock del fondo sia maggiore rispetto all'esercizio 2015, lo stesso rappresenta una

percentuale minore rispetto al totale dei residui riferiti alle medesime risorse. Inoltre, l'allegato al rendiconto non consente di verificare l'evoluzione nel quinquennio della riscossione dei residui e l'effettivo calcolo dello stesso;

2. relativamente alle entrate:

a. la bassa capacità di riscossione dei proventi da recupero evasione tributaria, pari allo 0,35% degli accertamenti;

b. la bassa capacità di riscossione dei residui attivi relativi alle risorse: TARSU (5,8%), TARI (24,6%) e proventi da per violazioni sanzioni del Codice della Strada (2,47%);

3. relativamente alle spese:

a. l'incremento della spesa corrente del 10% (principalmente dovuta a costi della raccolta rifiuti e dai debiti fuori bilancio - oneri straordinari della gestione corrente);

b. pagamenti coattivi a vario titolo per 25.590,95 euro;

c. il riconoscimento di Debiti fuori bilancio per 464.494,14 euro;

d. la presenza (come emerge dalla relazione dell'organo di revisione) di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento nel 2017 per 455.679,04 euro (settore affari generali) ed ulteriori 355.470,42 euro (settore tecnico);

e. la presenza di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere nel 2018 per 535.000 euro;

4. relativamente alla spesa per il personale:

a. l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile nel 2016;


b. l'avvio di procedure di stabilizzazione nel 2017 per 2 unità lavorative, non in linea con il divieto, stabilito dall'art.3, comma 22, della legge regionale n. 27/2016;

5. relativamente agli organismi partecipati: il mancato adempimento previsto dall'art.11, co. 6, lett. j, del d.lgs. 118/2011 relativo alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati.

Analisi dei fattori di criticità oggetto di deferimento

A. Istruttoria sul rendiconto 2015

1. Con un primo ordine di contestazioni, si è invitato l'ente a chiarire l'effettivo rispetto del saldo obiettivo del patto di stabilità 2015, formalmente conseguito con un margine di 302.000 euro,



A circular stamp containing the number '5' and a handwritten signature.

dal momento che nel computo non risulta valorizzato il Fondo Pluriennale Vincolato corrente di spesa, computando il quale emergerebbe un saldo negativo pari a -87 migliaia di euro. Il prospetto di comparazione di seguito riportato fornisce evidenza grafica di quanto affermato.

Tab. 1 – formale rispetto del patto di stabilità interno 2015

SIMULAZIONE CON DATI DEL CONSUNTIVO 2015		MONITORAGGIO II SEMESTRE (MONIT/15)
E1: TOTALE TITOLO 1°	4.603,00	4.603,00
E2: TOTALE TITOLO 2°	1.286,00	1.375,00
E3: TOTALE TITOLO 3°	190,00	191,00
a detrarre:		
E9: Contributo (art. 8, comma 10. del decreto-	38,00	38,00
a sommare		
E12 Fondo pluriennale di parte corrente (entr-	169	169
a detrarre:		
S0 Fondo pluriennale di parte corrente (spesa)	401	0
Totale entrate correnti nette	5.809,00	6.300,00
TOTALE TITOLO 4°	469,00	469,00
Totale entrate in conto capitale nette	469,00	469,00
ENTRATE FINALI NETTE (EFN)	6.278,00	6.769,00
S1: TOTALE TITOLO 1°	5.978,00	6.080,00
FCDE	240,00	240,00
Totale spese correnti nette S1+FCDE	6.218,00	6.320,00
S11: TOTALE TITOLO 2°	205,00	205,00
a detrarre:		
S15: Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	13,00	13,00
Totale spese in conto capitale nette	192,00	192,00
SPESE FINALI NETTE (SFN)	6.410,00	6.512,00
SALDO FINANZIARIO (EFN -SFN)	-132	257
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2015 (determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 31, legge n. 183/2011)	-45	-45
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO	-87	302

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati acquisiti in sede istruttoria

Nelle controdeduzioni, l'ente ammette un "errore tecnico" in sede di riaccertamento ordinario, a suo avviso ininfluenza sul sostanziale rispetto dell'obiettivo.

"Durante le predette operazioni di riaccertamento, per mero errore materiale in sede di prima applicazione del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, non ha provveduto a rielaborare il prospetto di ulteriore monitoraggio del patto di stabilità, errore che ha condotto alla mancata adozione delle misure correttive sul peggioramento dei risultati del patto rispetto alla certificazione già fatta".

A suo avviso, infatti, *"il raggiungimento del saldo sarebbe stato di facile conseguimento se fossero stati eliminati alcuni impegni di spesa erroneamente mantenuti in bilancio e riaccertati. In sede di riaccertamento 2015, invero, il principio contabile è stato erroneamente applicato relativamente alla spesa corrente con finalità meramente prudenziale per le seguenti fattispecie: trasferimenti regionali per borse di studio e libri di testo e relativamente a talune specifiche voci di spesa afferenti alle retribuzioni e ai servizi assistenziali. I relativi impegni di spesa di ratto avrebbero dovuto essere eliminati ovvero avrebbero dovuto confluire in avanzo vincolato. Tant'è che i predetti impegni sono stati correttamente eliminati negli esercizi successivi".*

Conclude ritenendo che *"trattasi invero di sfornamento formale", "non sostanziale, in quanto derivato da impegni erroneamente riaccertati e comunque mai condotti a liquidazione".*


Il Collegio, nel prendere atto degli elementi di giudizio, non ritiene fugati i motivi di perplessità espressi in sede di deferimento.

Risulta confermata la pretermissione, in sede di computo dei saldi rilevanti ai fini del PSI 2015, del FPV di spesa e ciò determina il mancato conseguimento dell'obiettivo - nei termini indicati nella tabella 1 - peraltro mai formalmente comunicato al MEF mediante la necessaria certificazione di rettifica.

A nulla valgono, inoltre, le simulazioni offerte su alcuni impegni erroneamente mantenuti, dal momento che il rendiconto "fotografa" in via postuma gli atti gestionali effettivamente compiuti dall'ente, non quelli che questo avrebbe potuto porre in essere. Ovviamente ininfluenza risulta la circostanza che l'ente non abbia posto in liquidazione i predetti impegni, in quanto trattati nella fattispecie di saldo di competenza.

Dirimente, a riguardo, appare anche il mancato tempestivo ricorso all'autotutela: alcuni impegni, infatti, benchè erroneamente mantenuti a detta dell'ente, risultano eliminati solo nel 2018, quasi a lenire gradualmente l'effetto peggiorativo di tali operazioni sul formale rispetto del saldo di finanza pubblica.

La Sezione, pertanto, accerta che l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno 2015; lo stesso, pertanto, è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 31, comma 28, della legge 183/2011, la cui vigenza è espressamente fatta salva dall'art. 1, comma 707, della legge n. 208/2015.



A circular official stamp, likely from the Italian Ministry of Economy and Finance (MEF), with a handwritten signature over it. The stamp contains some illegible text and a small number '7' at the top right.

L'organo di revisione vigilerà sull'auto applicazione – da parte dell'ente - del relativo regime sanzionatorio.

L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 29, della legge n. 183/2011, entro sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, procederà all'inoltro di una certificazione rettificativa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui la presente deliberazione è inoltrata per conoscenza. Notizierà dell'adempimento anche questa Corte.

2. Un secondo ordine di rilievi riguarda il disavanzo corrente per euro 231.350,43, che l'ente motiva con l'incremento delle spese correnti (€5.977.657,33) rispetto all'esercizio 2014 (€ 5.820.029,77).

Tale squilibrio risulta coperto, per quanto concerne la quota capitale dei mutui, con il contributo per fondo investimenti della Regione Sicilia (in virtù di una norma regionale autorizzativa su cui questa Sezione ha reiteratamente espresso le proprie perplessità); per la parte restante, è stato coperto con i proventi da concessioni edilizie (art. 2, comma 8, della L. 244/2007) e con l'utilizzo di avanzo di amministrazione limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio dell'esercizio (€ 95.366,07).

Il Collegio prende atto e, allo stato, ritiene la problematica di non elevata gravità, anche in considerazione del fatto che l'ente, computando la gestione in conto capitale, ha maturato un avanzo di competenza di € 96.045,97.

3. Un terzo ordine di rilievi riguarda l'attendibilità del risultato di amministrazione al 31.12.2015 e la congruità di alcune poste contabili accantonate, e segnatamente:

a. Fondo crediti di dubbia esigibilità: il fondo costituisce il 62,8% dei residui derivanti dalle risorse ICI, TARES, TARI, proventi da CdS, proventi da acquedotto, concessioni edilizie, ma nonostante l'apparente elevato accantonamento, l'allegato al rendiconto non consente di verificare l'evoluzione nel quinquennio della riscossione dei residui e il reale calcolo dello stesso;

b. Fondo Pluriennale Vincolato: la non corretta quantificazione del fondo di parte corrente, dovuta alla mancata applicazione del principio contabile 5.2 b) relativamente ad alcune spese per beni e servizi, come emerge dall'elenco degli impegni riaccertati (stipendio mensile giugno, concessione buono libri 2014-2015, trasporto studenti servizio assistenza igienico-personale per portatori di handicap gennaio maggio 2014 ricovero anziana presso casa famiglia (delibera del 16/12/2014), borse di studio 2014).

Nelle memorie, l'ente illustra le modalità di calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità in sede di rendiconto 2015, la cui consistenza discende dall'applicazione del metodo ordinario (esempio n. 5 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011), applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio 2011/2015 rispetto al totale dei

residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. Il fondo è stato calcolato con la media semplice tra incassato e accertato ed è pari a euro 2.696.198,13 (cfr. tabella 2).

Tab. 2 - Consistenza FCDE

Voci di bilancio	Residui	Complessivi al 31.12.2015	Importo accantonato al F.do Crediti
ICI		260.007,34	94.003,54
TARES - TARI		1.744.005,25	837.906,81
TARSU		1.566.215,30	1.200.192,49
Infrazioni codice della strada		205.494,00	189.870,50
Proventi acquedotto comunale		147.541,92	68.135,03
Proventi concessioni edilizie			306.089,76
Totali		4.234.776,06	2.696.198,13

Riferisce che l'organo di revisione, in sede di relazione al rendiconto 2015, ha dato atto dell'applicazione del metodo ordinario e che l'accantonamento è maggiore rispetto a quello ottenibile con applicazione del metodo semplificato. Allega l'evoluzione nel quinquennio della riscossione dei residui e il prospetto allegato al rendiconto a norma del principio contabile n. 2 ed i prospetti di calcolo delle singole componenti del FCDE, dando atto della rateizzazione delle riscossioni degli oneri d'urbanizzazione. Il rilievo è superato.

Per quanto concerne il profilo sub b, l'ente riferisce che nell'esercizio 2015, primo anno di applicazione del principio contabile 5.2 lett. b), detto principio è stato talvolta erroneamente interpretato e dunque applicato relativamente alla spesa corrente per trasferimenti ed in particolare ai trasferimenti per buoni libro di testo, borse di studio e trasporto studenti, e relativamente alla spesa per retribuzioni e servizi assistenziali. In particolare:

- *"Impegno 732/2015 di € 14.130,57 "Stipendio Mensile Giugno". L'impegno è relativo all'indennità di valutazione del Segretario Comunale per l'anno 2015. Accertata l'assenza di valutazione da parte dei due enti convenzionati per la sede di segreteria ci si è resi conti che la somma già dall'inizio doveva confluire in avanzo vincolato. L'impegno è stato eliminato in occasione del riaccertamento ordinario anno 2017, la cui proposta di deliberazione è stata inviata all'organo di revisione economico finanziaria con nota n. 2603/2018.*

- *Impegni 1218/2015 di € 16.500,00, 1220/2015 di € 15.000,00, 1260/2015 di € 7.000,00 relativi a "Trasferimenti regionali per Borse di Studio". Tali impegni di spesa, assunti negli anni precedenti, a fronte di contributi regionali per i quali non era stato emesso il relativo decreto di assegnazione, sono stati riaccertati a scopo meramente prudenziale. Tali impegni sono stati eliminati in occasione del riaccertamento ordinario anno 2017.*

- *Impegno 1822/2014 di € 684,70 "Ricovero anziano presso casa famiglia". Anche in questo caso l'impegno, nell'anno 2015, è stato riaccertato a scopo prudenziale ed è stato cancellato in sede di riaccertamento ordinario anno 2016.*

- *Impegno 1209 /2015 di € 2.122,29 "Buoni libri scolastici anno 2014-2015". Come per gli impegni precedenti, trattasi di impegni di spesa assunti in esercizi precedenti, erroneamente riaccertati a scopo prudenziale, non essendo state approvate con determinazione amministrativa le liste di assegnazione. Tale impegno di spesa è stato eliminato nell'anno 2018.*



-Impegno 1189/2015 di € 3.408,04 "Servizi assistenza igienico personale per alunni portatori di handicap". L'impegno è stato erroneamente riaccertato, ed è stato oggetto di liquidazione entro il mese di luglio 2016 con mandati n. 891 del 21/04 /2016 di € 855,62 n. 950 del 10/05/2016 di € 1894,30 e n. 1336 del 14/07/2016 di € 658,16 a favore della Geriatrica Cooperativa Sociale.

- IMPEGNO 2015/1211 DI € 1.537,04 "TRASPORTO STUDENTI PRESSO SCUOLA MEDIA SUPERIORE". L'impegno è stato oggetto di liquidazione con mandato n. 1150 del 07/06/2016 a favore di Azienda Siciliana Trasporti S.p.A .

-Impegno 2015/1941 di € 24.000 "Trasporto studenti". L'impegno è stato liquidato con mandati n. 1151 del 07/06/2016 di € 3.184,58- n. 2131. del 15/11/2016 di € 7.060,00 e n. 2259 di € 8.821,90 a favore di Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. , con mandati n. 1081 del 25/05/2017 di € 768,59, 1085 del 29/05/2017 di € 685,11 e n. 1311 del 7.01.2016 pari a € 2.255,86 è stato rimborsato il costo degli abbonamenti agli studenti pendolari. In sede di riaccertamento ordinario 2017 stata eliminata la parte residuale dell'impegno pari a € 1.223,96".

Nel corso del riaccertamento ordinario 2016 e 2017 riferisce di aver applicato correttamente il principio contabile, imputando la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi nell'esercizio in cui risulta perfezionata l'obbligazione.

Il Collegio, alla luce delle giustificazioni fornite, prende atto dell'avvenuta correzione negli esercizi successivi.

4. Per quanto concerne la gestione residui, l'ente conferma la fondatezza del rilievo sub a), concernente l'elevato volume dei residui attivi provenienti dalla gestione residui e relativi ai titoli I e III, pari ad euro 4.155.947,04 di cui 3.265.268,43 derivanti da entrate correnti, e 2.225.443,00 relativi ad esercizi antecedenti il 2012.

Per quanto concerne l'osservazione sub b, l'ente motiva la bassa capacità di riscossione dei residui attivi derivanti dalle entrate proprie (16,6% nel 2015), l'amministrazione conferma il dato ma riferisce le seguenti misure medio tempore adottate per incrementare la riscossione:

- approvazione (delibera C.S. n. 4 del 15/2/2016) di "Linee guida per l'attuazione del principio di compensazione tra le parti";
- richiesta, da parte del responsabile del Settore Economico-Finanziario (note n. 4629 del 18/03/2015 e n. 2150 del 04/02/2016) a Riscossione Sicilia S.p.A di porre in essere tutte le procedure previste dalla Legge per la riscossione dei ruoli in giacenza;
- adesione al protocollo con l'Agenzia delle Entrate ex art 1, comma 12, del Dl. n. 13 /11, convertito dalla Legge n. 148/11, per l'incentivazione del contrasto sinergico all'evasione fiscale e contributiva;
- a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 14/07/2017, esternalizzazione della riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extra-tributarie attraverso gara ad evidenza pubblica a concessionario per la riscossione diverso da Riscossione Sicilia SPA.;

- costituzione, con deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 10.02.2013, di un "gruppo antievasione ed elusione" sotto la direzione del Responsabile del Settore Economico – Finanziario e Tributi;

- istituzione di un tavolo tecnico per il recupero evasione TARI con previsione di incrocio dei dati mediante elaborazione su piattaforma informatica (Siatel, sistct, GedaT etc.);

- costante monitoraggio dell'andamento delle entrate proprie e in particolare della capacità di riscossione della Tassa sui Rifiuti, al fine di incrementare il grado di autonomia finanziaria.

Riferisce, tuttavia, delle problematiche sul recupero coattivo TARI, i cui livelli di riscossione hanno *trend* decrescente (61% circa nel 2017) e che, nonostante tale problematica, l'ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Il Collegio ritiene la criticità di elevata gravità, ma prende atto delle misure *medio tempore* meritoriamente intraprese e si riserva un monitoraggio dei relativi effetti nei successivi cicli di verifica.

5. Sul versante delle passività, l'ente riferisce che nel periodo 2014-2017 ha riconosciuto e liquidato debiti fuori bilancio per € 1.512.296,98, di cui 816.620,07 nel 2014 e 430.110,67 nel 2016 e che le deliberazioni di riconoscimento sono state regolarmente inviate alla Procura regionale della Corte dei conti.

Fornisce raggugli sullo stato del contenzioso e delle passività potenziali, cui fa anche riferimento la relazione di inizio mandato del Sindaco, redatta in data 23/02/2017, che risulta in grado di pregiudicare gli equilibri di bilancio, anche in considerazione della pendenza di cause di elevato valore.

Riferisce altresì che dall'ultima ricognizione disposta (nota del Responsabile del Settore Economico-Finanziario prot. 3723 del 15.02.2018, in atti) i debiti fuori bilancio del comune in attesa di riconoscimento ammontano ad € 152.031,50, di cui € 111.14,60 ex art. 194 lett. a) del Tuel. Il dato è stato espressamente confermato in adunanza.

In considerazione della presenza di debiti fuori bilancio censiti ma ancora da riconoscere, questa Corte ritiene che l'ente, - ove non abbia già spontaneamente provveduto in tal senso - debba essere assoggettato alle limitazioni di spesa previste dall'art. 188, comma 1 *quater*, del Tuel.

Tale norma dispone che **"agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi"**.

Invita altresì l'ente e l'organo di revisione ad un'attenta analisi della congruità del fondo rischi contenzioso, da modulare sulla base del rischio di soccombenza.

6. Per quanto riguarda il disallineamento nei rapporti di debito credito con gli organismi partecipati, l'amministrazione fornisce ampia ed esaustiva relazione sullo stato di verifica di tali rapporti e delle cause della mancata asseverazione, ove sussistente.

Particolarmente problematica appare la situazione nei confronti di Coinres, in relazione alla quale l'ente riferisce di aver appreso dell'esistenza di anticipazioni regionali erogate direttamente al consorzio.

La Sezione, in linea con il proprio consolidato orientamento (cfr. delibere n. 228/2014/PRSP, 61/2015/PRSP, ecc.), ricorda che le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati mirano, principalmente, ad una finalità almeno duplice: consentire l'eventuale emersione di passività occulte ed agevolare il consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati (che, come noto, presuppone la preventiva elisione dei reciproci rapporti di debito - credito "infragruppo").

La presenza di eventuali asimmetrie contabili, oltre a costituire un pericoloso e rilevante fattore d'incognita per gli equilibri di bilancio, che richiede la messa in atto di urgenti misure correttive, diviene un rilevante ostacolo ai fini della futura redazione del bilancio consolidato.

Pertanto, richiama l'attenzione dell'ente sull'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011, che, tra i contenuti obbligatori della gestione allegata al rendiconto, annovera *"gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.

B. Osservazioni sul rendiconto 2016

1. La Sezione ritiene fugate le perplessità sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dunque sull'attendibilità del risultato di amministrazione al 31.12.2016, avendo l'ente esaustivamente dimostrato nelle controdeduzioni la correttezza del proprio operato, anche nell'esercizio in esame (per il 2015, cfr. sub A.3).
2. Con un secondo ordine di rilievi, è stata contestata la bassa capacità di riscossione dei proventi da recupero evasione tributaria (0,35% degli accertamenti) e il basso tasso di realizzazione dei residui attivi di TARSU (5,8%), TARI (24,6%) e di proventi da sanzioni per violazioni del codice della strada (2,47%).

L'amministrazione, con riferimento alla prima problematica, riferisce che gli avvisi di accertamento ICI anno 2011 sono stati emessi entro il 31/10/2016 per un

accertamento complessivo di 271.921,77, riscosso, allo stato, per complessivi € 68.928,54.

Per quanto concerne gli altri tributi, conferma la criticità e fornisce dettagliati elementi conoscitivi per ciascuna tipologia. Particolarmente bassa risulta anche la riscossione del ruolo idrico (3,59%). La percentuale complessiva è del 14,41%, a conferma delle lunghe tempistiche di riscossione.

Riferisce altresì della drastica riduzione dei trasferimenti e dell'elevato grado di rigidità della spesa.

Il Collegio, alla luce di quanto già osservato sub A) punto 4, ritiene la criticità di elevata gravità, ma prende atto delle misure *medio tempore* intraprese e si riserva un monitoraggio dei relativi effetti nei successivi cicli di verifica.

Osserva, altresì, che il recupero del gettito da evasione di tributi diversi dall'ICI, sebbene non goda del regime d'incentivazione del personale previsto dall'art. 59, c.1 lett. p, d.lgs. n. 446/97 (deliberazione di questa Sezione n. 72/2018/PAR e giurisprudenza ivi richiamata), costituisce sicuramente una leva strategica di basilare importanza per l'incremento dei livelli di autonomia impositiva, soprattutto negli enti che, come nella fattispecie, lamentano la progressiva decurtazione delle entrate etero determinate.

3. Con un terzo ordine di criticità, è stato stimolato il contraddittorio con l'ente sui seguenti aspetti concernenti la spesa:

- a. l'incremento della spesa corrente del 10% (principalmente dovuta a costi della raccolta rifiuti e dai debiti fuori bilancio - oneri straordinari della gestione corrente);
- b. pagamenti coattivi a vario titolo per 25.590,95 euro;
- c. il riconoscimento di Debiti fuori bilancio per 464.494,14 euro;
- d. la presenza (come emerge dalla relazione dell'organo di revisione) di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento nel 2017 per 455.679,04 euro (settore affari generali) ed ulteriori 355.470,42 euro (settore tecnico);
- e. la presenza di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere nel 2018 per 535.000 euro.

Per quanto concerne il profilo sub a, ammette l'incremento dovuto agli oneri straordinari della gestione corrente, in particolare per i debiti ex art. 194 lett. a) e per l'incremento dei costi per il servizio integrato di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e per il ricovero minori stranieri non accompagnati.

Riferisce che nei prossimi esercizi stima una possibile riduzione delle spese correnti dovuta all'entrata in quiescenza di diverse unità di personale, nonché di oneri legati all'ammortamento dei mutui.

Afferma che i pagamenti coattivi per € 25.590,95 (lett. b) si riferiscono per € 5.212,68 al riconoscimento, con deliberazione C.C. 34/2015, del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del Tuel, promosso da professionista per pagamento prestazioni servizi contestati e per € 20.378,27 al riconoscimento, con delibera C.C. 34/2015, del debito fuori bilancio riconosciuto ex art. 194 lett. a) del D.lgs 267/2000, promosso da un professionista per pagamento di prestazioni di servizi eseguiti in anni pregressi.

Per quanto concerne il rilievo sub c, l'ente rinvia a quanto espresso sub A punto 5.

Per quanto concerne la stima dei debiti fuori bilancio da riconoscere nel 2017 e nel 2018 (lett. d, e), riferisce di possibili errori di computo legati alla definizione con esito positivo per l'ente di diversi giudizi pendenti o a debiti già riconosciuti.

Il Collegio prende atto degli elementi di giudizio acquisiti e conferma quanto già espresso sub A punto 5.

4. Con riferimento alla spesa per il personale, l'ente giustifica l'assunzione, nel 2016, di personale con contratti a tempo determinato con la stipula, da parte della Commissione straordinaria insediatasi ex art. 143 Tuel, di due incarichi ex art. 110 Tuel per la responsabilità dell'area tecnica e di quella contabile.

Tale possibilità è espressamente contemplata dalla norma derogatoria contenuta nell'art. 6, comma 7, d.l. n. 78/2015, al fine "di fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità".

L'amministrazione riferisce inoltre che non è stata portata a termine alcuna procedura di stabilizzazione del personale, in quanto quella inizialmente avviata è stata revocata con deliberazione di G.M. 53 del 2017.

La Sezione ritiene entrambi i chiarimenti esaustivi.

5. Con un ultimo ordine di contestazioni, l'ente è stato invitato a chiarire in ordine alla mancata conciliazione, anche nel 2016, dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati.

Il comune, in relazione ai rapporti con il Coinres, rinvia alla relazione sub A), punto 5.

Riferisce inoltre che, alla data del 31/12/2016, non aveva alcun debito nei confronti della SRR, né nei confronti della Società "Gac — Golfo di Termini Imerese".

Il Collegio ritiene il rilievo superato limitatamente agli ultimi due profili; conferma per il resto quanto osservato sub A, punto 6.

P. Q. M.

All'esito dell'istruttoria e del successivo contraddittorio con il comune di Altavilla Milicia:

1. con riferimento al rendiconto 2015, accerta, ex art. 31, comma 28, della legge n. 183/2011, il mancato rispetto il patto di stabilità interno 2015, nei termini espressi in narrativa, sub A, punto 1;
2. con riferimento al rendiconto 2015, accerta gli ulteriori profili di criticità evidenziati in narrativa sub A), punti 5,6;
3. con riferimento al rendiconto 2016, accerta i profili di criticità sub B, punti 3 e 5, nei termini di cui in narrativa;
4. dispone che, nelle more dell'adozione delle misure correttive tese al ripristino della veridicità delle risultanze contabili e dell'effettivo disavanzo, nonché al riconoscimento dei debiti fuori bilancio aventi i relativi requisiti, l'ente sia assoggettato alle limitazioni previste dall'art. 188, comma 1 *quater*, del Tuel.

DISPONE


a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo la trasmissione di copia della presente deliberazione:

- Al Sindaco e al Consiglio comunale, per il tramite del suo Presidente, per l'adozione delle conseguenziali misure correttive entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione;
- All'organo di revisione dell'ente, per gli approfondimenti e le verifiche di competenza, dei cui esiti riferirà a questa Sezione entro giorni 90 dalla comunicazione della presente deliberazione;
- Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in considerazione della violazione del patto di stabilità interno 2015, sub A), punto 1.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2018.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Francesco Albo)


(Marizio Graffeo)


Depositata in segreteria il

30 APR. 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Enris RASURA
